



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA



AREA 7 - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - S.I.T.

DETERMINAZIONE

NUMERO 260 DEL 17/04/2026

OGGETTO:	Adeguamento aliquota Costo di Costruzione anno 2026 - ex art.16 D.P.R. 380/2001
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l'adozione del presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente provvedimento;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento DUP 2026-2028";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione parte economico-finanziaria 2026-2028";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 12.02.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028";
- il decreto sindacale n. 6 ad oggetto "Nomina Responsabili di Area e sostituti con decorrenza 02.03.2026" e il decreto sindacale n. 7 ad oggetto "Nomina Responsabile dell'Area Affari Istituzionali, Cultura e Sport con decorrenza 01.04.2026" con i quali sono stati indicati i responsabili di area tra i quali il sottoscrittore del presente atto;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l'adozione del presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente provvedimento;
- l'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. dell'Edilizia) sancisce l'obbligatorietà della corresponsione di un contributo per il rilascio dei Permessi di Costruzione;
- detto contributo, che (in forza di altre disposizioni di legge) è dovuto anche nell'ambito dei procedimenti di S.C.I.A., che si compone di due elementi: uno commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione ed uno commisurato al "costo di costruzione";
- il comma 9 dell'art.16 del D.P.R. 380/01 stabilisce quanto segue: *"Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le Regioni identificano le classi degli edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. **Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in carenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).** Il Contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle Regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione."*;

considerato che:

- il contributo ex art. 16 del D.P.R. 380/01 è attualmente determinato in forza della Determina n.279 assunta in data 14/04/2025 e che il costo di costruzione riferito alle residenze è fissato in €.308,84, in relazione alle variazioni ISTAT intercorse nel precedente aggiornamento;
- il costo base per il calcolo del costo di costruzione riferito alle residenze va quindi ricalcolato a far data dall'ultimo adeguamento effettuato in base alla variazione ISTAT dei costi di costruzione e che, dando atto che, con l'ultima variazione disponibile riferita al mese di febbraio 2026, ha subito un incremento dell'1,011%;
- il valore del costo di costruzione incrementato sulla base della predetta variazione ISTAT risulta quindi pari ad €.312,24;

Visti gli artt. 179 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 16 del D.P.R. 380/01;

Viste le sentenze del TAR Veneto n. 181 e 189 del 2010;

Viste e richiamate le disposizioni dei D. Lgs 165/2001 e 267/2000;

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 2/3/2026, con il quale sono state attribuite le funzioni disciplinate dal combinato disposto degli artt. 107 comma 3 e 109 del D. Lgs 267/2000;

Ritenuto (sulla base dei più recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di separazione tra le competenze degli organi di indirizzo politico amministrativo e le attività gestionali, demandate ai dirigenti // responsabili di area) che, in assenza di determinazione regionale l'adeguamento del costo di costruzione – sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT e della percentuale minima di cui al comma 9 dell'art. 16 D.P.R. 380/01, come interpretato dal TAR Veneto – costituisce attività gestionale di competenza dei dirigenti // responsabili del servizio;

Accertata la mancata emanazione di specifici provvedimenti della Regione Veneto dopo l'ultimo aggiornamento eseguito con Determinazione n.279 del 14/4/2025 ed evidenziato che l'adeguamento del costo di costruzione al minimo di legge (secondo i criteri sopra indicati) costituisce mera operazione matematica;

DETERMINA

1. nelle more dell'emanazione di apposito provvedimento regionale, il "costo base" per il calcolo del costo di costruzione riferito alle residenze risulta € **312,24** come determinato in relazione alle variazioni ISTAT intercorse nell'aggiornamento precedente;

2. di dare atto che il mero valore va applicato a tutti procedimenti amministrativi di natura edilizia (P.d.C. – S.C.I.A.) presentati dopo la data di pubblicazione della presente determinazione.

Rimane ferma ogni altra disposizione contenuta nelle Determinazioni DU1 del 10/3/2015 e n.157 del 23/3/2016.

Istruttore: NADALI ILARIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sommacampagna ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.